



PROVINCIA di VITERBO
Consiglio Provinciale

Seduta n. 5

Deliberazione	Oggetto: approvazione Regolamento di Polizia Provinciale
N. 14	

L'anno 2014 il giorno undici del mese di giugno alle ore 10.35 e seguenti nella sala consiliare dell'Amministrazione Provinciale, convocato nelle forme di rito, in seduta pubblica ed in sessione straordinaria di 2° convocazione, si è riunito il Consiglio Provinciale per trattare gli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

Presente Assente			Presente Assente		
Meroi Marcello Presidente	x		Galli Francesco	x	
<i>Consiglieri:</i>			Casini Felice	x	
Bigiotti Francesco Pres. Cons.	x		Meraviglia Alfio	x	
Bartolacci Fabio	x		Grattarola Federico	x	
Serra Salvatore	x		Carai Salvatore	x	
Bruni Vincenzo		x	Palozzi Maurizio		x
Capitoni Bruno		x	Piazzai Tolmino		x
Cuzzoli Alessandro	x		Cappelli Angelo		x
Allegrini Laura	x		Luzi Mirco	x	
Urbanetti Francesco	x		Angelelli Alessandro	x	
Mantuano Gianluca	x		Ciancolini Gemini	x	
Torromacco Marco	x		Francola Giovanni	x	
Cataldi Alberto	x		Saladino Raffaele	x	

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza, (art. 97, comma 4 lett. a) del decreto legislativo del 18 agosto 2000, n. 267), il Segretario Generale dott.sa Daniela Natale sottoscrittente che cura la verbalizzazione.

Presiede i lavori il Presidente del Consiglio Bigiotti Francesco il quale, accertata la presenza del numero legale per deliberare, dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto.

Proposta di delibera redatta dal dirigente del settore Ambiente – Polizia Provinciale a richiesta dell'assessore, che si sottopone all'approvazione del consiglio, avente ad oggetto: "Approvazione del Regolamento di Polizia Provinciale"

Premesso che :

- la Provincia di Viterbo nell'ambito delle attribuzioni di competenza, svolge le funzioni di polizia locale proprie, attribuite, trasferite o delegate;
- con delibera di Consiglio Provinciale n. 65 del 1 agosto 1997 veniva istituito il Corpo di Polizia Provinciale
- Il Corpo di Polizia Provinciale, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2 della Legge n. 65 del 7 marzo 1986, e della legge regionale Lazio n. 1 del 13.01.2005, è alle dirette dipendenze del Presidente della Provincia o suo delegato.

Vista:

- la Legge 7 marzo 1986, n. 65 "*Legge-Quadro sull'ordinamento della Polizia Municipale*";
- la Legge Regionale 1 del 13 gennaio 2015 "Norme in materia di polizia locale" ed in particolare l'art. 12 comma 2 che prevede che l'organizzazione ed il funzionamento dei corpi e dei servizi di polizia locale sono disciplinati con regolamenti adottati dagli enti locali;

Considerato che:

- Alla luce del mutato quadro normativo dall'approvazione del Regolamento attualmente in vigore, si rende necessario provvedere all'approvazione di un nuovo regolamento che disciplini l'organizzazione, la struttura e le funzioni del Corpo di Polizia Provinciale;

Visto:

- l'allegato schema di "*Regolamento del Corpo di Polizia Provinciale*", che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento ;

Preso atto:

- che lo schema di Regolamento è stato sottoposto all'attenzione della competente Commissione Consiliare nella seduta del 27 maggio 2014

Visti gli articoli 7 e 42, comma 2 lettera a del D.Lgs 267/2000

PROPONE

- 1) Di approvare l'allegato schema di "*Regolamento del Corpo di Polizia Provinciale*"

Sulla sopraestesa proposta di deliberazione si esprime il seguente parere di regolarità tecnica e di regolarità e correttezza amministrativa ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267: **Favorevole.**

Il Dirigente

Dott. ing. Flaminia Tosini



Viterbo, li 27 maggio 2014

Sulla sopraestesa proposta di deliberazione si esprime il seguente parere di regolarità contabile ai sensi dell'art 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267: **Esente**

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

Il Presidente, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta.

Preliminarmente il Presidente Bigiotti, cede la parola al consigliere Serra, per la relativa illustrazione

Consigliere Serra, illustra il testo regolamentare e dà atto che lo stesso, è stato approvato a maggioranza in commissione consiliare nell'ultima seduta;

Interviene il consigliere Grattarola, il quale nel dare atto della propria astensione in seno alla Commissione consiliare, tenuto conto dell'odierna presenza di alcuni componenti della polizia provinciale, chiede se vi siano problemi;

Interviene il consigliere Allegrini, il quale pur condividendo il testo del regolamento, dichiara di presentare un emendamento, mediante inserimento all'art. 31, comma 3, del testo riportante la seguente "Sono fatte salve le eventuali posizioni acquisite".

Interviene il consigliere Serra, il quale ritiene che la categoria C, come indicata nell'art. 31, comma 3, sia stata salvaguardata mantenendo il grado di tenente;

Interviene il consigliere Allegrini, il quale precisa che l'emendamento si riferisce non ai gradi ma alla funzione, in considerazione che la stessa è stata svolta per anni, onde evitare il rischio di futuri contenziosi;

Interviene il consigliere Saladino il quale con riferimento all'emendamento proposto ritiene che per il testo di regolamento non possa esprimere di non condividere l'emendamento, riferendosi alla funzione e quindi alle categorie;

Interviene il consigliere Mantuano il quale esprime la propria condivisione sulla salvaguardia delle posizioni e quindi sull'emendamento proposto;

Escono dall'aula i consiglieri Grattarola e Luzi. Presenti 18. Assenti oltre Grattarola e Luzi, Bruni, Capitoni, Palozzi, Piazzai, Cappelli.

Il Presidente pone a votazione per l'emendamento proposto dal consigliere Allegrini

Con voti resi per alzata di mano:

voti favorevoli 13

astenuti (Ciancolini, Francola, Saladino, Angelelli e Carai)

L'emendamento (Allegrini) è approvato a maggioranza

Interviene il consigliere Serra, il quale presenta l'emendamento che propone di inserire all'art. 30 relativo alla parte dei gradi dei sottufficiali, dopo il grado di "maresciallo capo" il grado di "maresciallo Maggiore Sostituto Ufficiale (S.U.)" nonché di inserire tale grado anche nell'allegato C "distintivi dei gradi". Il consigliere Serra precisa che tale grado si presenta visivamente come quello di Maresciallo Capo ma a differenza di questo ha sfondo rosso anziché nero.

Il Presidente pone a votazione per l'emendamento proposto dal consigliere Serra

Con voti resi per alzata di mano:

voti favorevoli 13

contrario 1 Ciancolini

astenuti: Francola, Saladino, Angelelli e Carai

L'emendamento è approvato a maggioranza.

Escono dall'aula Meroi, Cuzzoli, Torromacco, Bartolacci, che risultano assenti oltre Luzi, Bruni, Capitoni, Palozzi, Piazzai, Cappelli, mentre rientra Grattarola. Presenti 15.

Il Presidente, all'esito della discussione e degli emendamenti proposti, pone a votazione per alzata di mano l'intero Regolamento.

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica reso ai sensi dell'art. 49 del TUEL approvato con decreto legislativo del 18 agosto 2000, n. 267.

Con voti resi per alzata di mano

Voti favorevoli n. 9

Voti contrari: nessuno

Astenuti: n. 6 (Ciancolini, Francola, Saladino, Angelelli, Carai e Grattarola)

Con votazione a maggioranza

DELIBERA

DI APPROVARE la proposta di deliberazione che precede contenente il testo del regolamento come emendato, che allegato al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

Di demandare al dirigente proponente l'adozione dei conseguenti atti di gestione;

Di dare esecuzione al presente atto ai sensi dell'art. 134 comma 3 del D. Lgs. 267/2000 dando atto altresì che il Regolamento dovrà essere pubblicato all'Albo Pretorio per giorni 30 ai sensi dell'art. 94 dello Statuto Provinciale

Si dà atto che il testo degli interventi registrato e trascritto è riportato in apposito resoconto della seduta che si intende acquisito sin d'ora al presente verbale, anche se materialmente consegnato successivamente alla trascrizione e conservato presso l'archivio provinciale.

PROVINCIA DI VITERBO



REGOLAMENTO CORPO DI POLIZIA PROVINCIALE

INDICE

Art. 1	Oggetto del regolamento
Art. 2	Istituzione corpo di polizia provinciale
Art. 3	Funzioni e compiti della polizia provinciale
Art. 4	Funzioni di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza
Art. 5	Struttura del servizio di polizia provinciale
Art. 6	Organizzazione del servizio
Art. 7	Sovrintendenza e direzione
Art. 8	Compiti del comandante del corpo
Art. 9	Compiti del vice comandante
Art. 10	Compiti degli ufficiali
Art. 11	Compiti dei sottufficiali
Art. 12	Compiti degli agenti
Art. 13	Doveri generali del personale del corpo di polizia provinciale
Art. 14	Divieti
Art. 15	Rispetto della gerarchia
Art. 16	Uniforme
Art. 17	Tessera di riconoscimento – placca matricolare segnale distintivo
Art. 18	Dotazione, uso e manutenzione dei mezzi di servizio
Art. 19	Dotazione di armi
Art. 20	Responsabilit� personale
Art. 21	Addestramento ed esercitazione a tiro
Art. 22	Registri di servizio
Art. 23	Orario di servizio
Art. 24	Reperibilit�
Art. 25	Segreto d’ufficio e riservatezza
Art. 26	Obbligo di rilevare le infrazioni disciplinari e sanzioni disciplinari
Art. 27	Difesa in giudizio
Art. 28	Accesso e selezione del personale
Art. 29	Mobilit� del personale
Art. 30	Ordine dei gradi
Art. 31	Norme transitorie
Art. 32	Rinvio
Art. 33	Disposizioni finali ed entrata in vigore

Allegato a “dotazione tecnica individuale: uniformi – accessori

Allegato b “regolamento speciale armi e munizioni

Allegato c “distintivi dei gradi”

ART. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina l'organizzazione e la struttura del Corpo di Polizia provinciale ed i compiti degli addetti, con lo scopo di svolgere, nell'ambito del territorio provinciale, e secondo criteri e direttive omogenee, le funzioni ed i compiti di polizia locale e di vigilanza amministrativa proprie o demandate da leggi regionali e/o statali, conformemente ai principi contenuti nella legislazione statale e regionale vigente.
2. Il presente regolamento, è emanato in conformità alla legge nazionale 7 marzo 1986, n. 65 così come recepita dalla legge regionale Lazio, 13 gennaio 2005, n. 1, recante norme in materia di polizia locale”.
3. Al personale addetto al Corpo di Polizia Provinciale si applicano le disposizioni che disciplinano lo stato giuridico ed economico del personale della Provincia e degli accordi di comparto, fatte salve quelle particolari definite nel presente regolamento e, per quanto in esso non previsto, nella L. 65/86.

ART. 2 – ISTITUZIONE CORPO DI POLIZIA PROVINCIALE

1. Il Corpo di Polizia Provinciale, istituito con delibera di Consiglio Provinciale n. 65 del 1 Agosto 1997, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2 della Legge n. 65 del 7 marzo 1986, e della legge regionale Lazio n. 1 del 13.01.2005, è alle dirette dipendenze del Presidente della Provincia o suo delegato.

ART. 3 – FUNZIONI E COMPITI DELLA POLIZIA PROVINCIALE

1. I compiti istituzionali degli appartenenti della Polizia Provinciale sono quelli indicati nella L. n. 65/86 oltre a quelli di cui alla L.R. n. 1/2005. Essi vengono espletati in base alle norme disciplinate dal presente Regolamento che ne definisce le procedure operative e quelle organizzative, e sono svolte sulla scorta degli indirizzi e delle direttive impartite dal Presidente della Provincia.
2. La Polizia Provinciale, in particolare, nell'ambito del territorio di pertinenza, assolve alle seguenti funzioni di:
 - a) Polizia amministrativa, per le materie di propria competenza e per quelle attribuite e/o delegate alla Provincia dallo Stato e dalla Regione Lazio, ai sensi dell'art. 12 della Legge 7 marzo 1986, n. 65, così come recepita dalla Regione Lazio con la Legge 13 gennaio 2005, n. 1;
 - b) Polizia stradale, secondo quanto previsto dagli artt. 11 e 12 del vigente Codice della Strada;
 - c) Polizia ambientale, relativamente alla tutela dei parchi e delle riserve naturali della flora protetta, dell'inquinamento ambientale, del patrimonio naturale e paesistico e dei beni culturali della Provincia, in collaborazione con i Settori di riferimento;
 - d) Polizia ittica – venatoria, per la tutela della fauna selvatica;
 - e) Polizia giudiziaria, ai sensi delle norme del vigente Codice di procedura penale;
 - f) Pubblica sicurezza, ai sensi dell'art. 5 comma 1 lett. C della L.07/03/1986 n. 65 e s.m.i.
3. La Polizia Provinciale assolve, inoltre, ai seguenti compiti:
 - Prestazione opera di soccorso e protezione civile, in occasione di disastri e calamità naturali, nonché di privati infortuni, e di quant'altro previsto dal TULPS, se in possesso della qualifica di agente di PS.
 - Segnalazione, a chi di competenza, delle cause di pericolo per la pubblica incolumità, in particolare di quelle riguardanti le attività svolte dalla Provincia e rilevate durante lo svolgimento dei servizi di istituto;
 - Prevenzione e/o repressione degli abusi perpetrati in danno della Provincia di Viterbo, in modo particolare di quelli relativi alle illecite gestioni di attività soggette ad autorizzazioni;

- Assunzione di informazioni, raccolta di notizie, accertamenti e rilevazioni, nei limiti dei compiti istituzionali;
 - espletamento servizio di vigilanza istituzionale - consistente nel controllo, ove richiesto, della sede istituzionale della Provincia; al servizio di vigilanza durante le sedute del Consiglio Provinciale e degli Organi Istituzionali nelle ipotesi di necessità e nella scorta al gonfalone provinciale; oltre ai vari servizi di vigilanza e controllo nelle materie di competenza della Provincia o ad essa delegate.
 - Collaborazione con le forze di Polizia dello Stato, previa disposizione del Presidente della Provincia, quando ne venga fatta motivata richiesta dalle competenti Autorità per specifiche operazioni;
4. La polizia provinciale inoltre effettua quanto delegato dalla Regione in particolare dalla legge regionale 17/95 e quanto altro delegato e non espressamente previsto nel presente articolo

ART. 4 FUNZIONI DI POLIZIA GIUDIZIARIA E DI PUBBLICA SICUREZZA

1. Gli agenti di Polizia provinciale, nell'ambito territoriale della Provincia, nei limiti delle loro attribuzioni e del loro stato giuridico e nelle forme previste dalla legge, rivestono la qualifica di:
- a) Pubblico Ufficiale, ai sensi dell'art. 357 del codice penale;
 - b) Agente di Polizia Giudiziaria, ai sensi dell'art. 57, comma 2, lett. b) del codice di procedura penale;
 - c) Agente di Pubblica Sicurezza, ai sensi degli artt. 27 e 29 della Legge 157/1992 e in conformità di quanto previsto dall'art. 5, comma 2, della Legge 65/1986.
 - d) Agente di Polizia Stradale ai sensi dell'art. 12 comma 1 lett. d/bis del Codice della Strada

Il Comandante della Polizia Provinciale, il Vice Comandante, gli Ufficiali di Polizia Provinciale rivestono la qualifica di Ufficiali di Polizia Giudiziaria.

2. Gli appartenenti alla Polizia Provinciale devono essere fisicamente idonei allo svolgimento delle funzioni proprie del servizio. Tale idoneità dovrà essere comprovata da apposito certificato medico all'atto dell'assunzione oltre a tutto quanto previsto dalla D.Lgs. 81/2008
3. Nell'esercizio delle funzioni di agente di ufficiale di polizia giudiziaria e di agente di pubblica sicurezza, il personale di cui sopra, messo a disposizione dal Presidente della Provincia o Assessore da lui delegato, dipende operativamente dalla competente autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza.
4. In caso di servizi programmati, potrà essere concordato un apposito "Protocollo di Sicurezza" tra l'autorità giudiziaria e il Presidente della Provincia o suo delegato.

ART. 5 - STRUTTURA DEL SERVIZIO DI POLIZIA PROVINCIALE

1. Il Corpo di Polizia Provinciale è costituito dalle seguenti figure professionali:
- Comandante, con categoria giuridica D3 ovvero dirigenziale se responsabile di Settore;
 - Vice Comandante; categoria D1
 - Ufficiali; cat D1
 - Sottufficiali; cat. C
 - Agenti di Polizia Provinciale; cat. C
2. Per il Comandante, è richiesto l'inquadramento contrattuale minimo per garantire autonomia strutturale e funzionale a corpo di Polizia Provinciale come Servizio nella categoria giuridica D3 ovvero Dirigenziale se inquadrato come Settore.
3. Alla Polizia Provinciale saranno assegnate, all'occorrenza, unità lavorative del ruolo amministrativo nel numero e nelle qualifiche che le esigenze di lavoro richiederanno.
4. Alla Polizia Provinciale possono essere, altresì, aggregate figure professionali attinenti ai compiti della stessa.

5. Il Corpo di Polizia Provinciale, così come costituito è coordinato dal Comandante.

ART. 6 ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

1. Il Corpo di Polizia Provinciale, ai fini dell'assolvimento dei compiti istituzionali è organizzato secondo i criteri di funzionalità, efficienza ed economicità. A tale scopo, secondo i principi del decentramento operativo, l'organizzazione del Corpo può essere organizzato secondo suddivisione del territorio provinciale in più zone operative geograficamente delimitate ovvero per ambiti di materie.
2. L'attività di polizia si svolge nell'ambito territoriale della Provincia di Viterbo, con modalità che ne consentano la fruizione per tutti i giorni dell'anno e nell'arco di 24 ore - compatibilmente con il personale in dotazione e con i mezzi in dotazione e nel rispetto del contratto collettivo vigente.
3. Gli addetti al Corpo, svolgono il servizio secondo le disposizioni ricevute dal Comandante, Vice Comandante o suo delegato. In particolare, il servizio di norma viene svolto in pattuglie, ogni pattuglia è dotata di un registro sul quale dovrà essere annotato:
 - il numero degli operatori che svolgono il servizio, l'eventuale mezzo di trasporto usato, l'indicazione dei chilometri percorsi;
 - l'orario di inizio del lavoro ordinario e del lavoro straordinario effettuato, le notizie circa il lavoro svolto, con riferimento alle località controllate e ogni altro fatto saliente rilevato nel servizio stesso;

Il registro di servizio una volta esaurito, dovrà essere conservato nell'archivio del Corpo.

Tutti i servizi comportanti diritti alle competenze variabili debbono essere trascritti sul libretto di servizio a cura del superiore cui dipende funzionalmente il personale interessato.

4. La redazione dei verbali di accertamento di violazione delle prescrizioni è effettuato su modelli appositamente predisposti da trasmettere agli uffici competenti.
5. Gli appartenenti al Corpo, ferme restando le loro attribuzioni e responsabilità, rispondono della loro attività al Comandante del Corpo, anche attraverso il personale gerarchicamente loro sovraordinato. Il Comandante del Corpo sulla base degli indirizzi e delle direttive impartite dal Presidente o dall'Assessore da lui delegato, provvede ad organizzare il servizio. L'attività degli appartenenti al Corpo è di norma organizzata mediante ordini di servizio preventivamente emanati dal Comandante o dagli ufficiali da lui delegati.

Le richieste avanzate dagli uffici dell'Amministrazione Provinciale per l'utilizzo del personale appartenente al Corpo devono essere inoltrate al Comandante del Corpo.

Il personale del Corpo di Polizia Provinciale svolge attività amministrativa strumentale alle funzioni attribuite. La responsabilità di ogni servizio è attribuita dal Comandante, fermo restando il suo potere dispositivo e di controllo.

ART. 7 – SOVRINTENDENZA E DIREZIONE

Ai sensi dell'art. 9, comma 1, della legge 65/1986 e art. 13, comma, 1, della L.R. 1/2005, la sovrintendenza sull'espletamento del servizio di Polizia Locale, nel rispetto della separazione tra atti di indirizzo politico-amministrativo e di gestione, spetta, al Presidente della Provincia o assessore da lui delegato, al quale compete impartire le direttive generali la cui attuazione è demandata al Comandante del Corpo, nonché la vigilanza sullo svolgimento delle funzioni e dei compiti di polizia locale, secondo gli obiettivi assegnati.

ART. 8 - COMPITI DEL COMANDANTE DEL CORPO

1. Il Comandante, ai sensi dell'art. 9, comma 1, della L. 65/86, e dell'art. 13, comma 2, della L.R. 1/2005 è responsabile verso il Presidente, o l'Assessore suo delegato, dell'addestramento, della disciplina, dell'impiego tecnico operativo degli appartenenti al Corpo.

2. In particolare il Comandante, sulla base degli indirizzi e direttive impartite dal Presidente o Assessore delegato, provvede ad organizzare il servizio

- a) sovrintende l'attività degli Ufficiali, dei Sottufficiali e degli Agenti;
- b) stabilisce le modalità di svolgimento dei servizi ordinari e straordinari e l'organizzazione del lavoro e ne controlla l'esecuzione;
- c) disciplina le modalità di porto dell'uniforme;
- d) cura l'articolazione delle turnazioni, dell'orario di lavoro e della reperibilità;
- e) coordina e assegna gli Ufficiali, i Sottufficiali e gli Agenti alle articolazioni organizzative del Corpo;
- f) provvede all'assegnazione delle armi e alla revisione annuale dei relativi provvedimenti;
- g) autorizza il personale a portare l'arma fuori dal territorio provinciale per particolari e giustificate esigenze di servizio;
- h) vigila sull'osservanza delle disposizioni relative alla disciplina dell'armamento, al funzionamento dell'armeria e ne adotta i provvedimenti di gestione;
- i) adotta o propone all'Amministrazione tutte le misure necessarie per il miglioramento del servizio e del suo adeguamento alle normative;
- j) trasmette, per quanto di propria competenza, gli atti ed i rapporti alle Autorità competenti in base alle leggi vigenti;
- k) accerta la regolarità della stesura dei verbali relativi alle infrazioni rilevate;
- l) propone corsi periodici di formazione e di aggiornamento professionale, da inserire nel piano di formazione annuale, anche mediante partecipazione a convegni e seminari organizzati da altri enti o istituzioni;
- m) relaziona periodicamente al Presidente e/o l'Assessore delegato sull'andamento del servizio;
- n) coordina i servizi del Corpo con quelli delle altre Forze di Polizia e della Protezione Civile;

Nei casi di assenza o di impedimento temporaneo, il Comandante è sostituito dal Vice Comandante o dall'ufficiale con qualifica più elevata presente in servizio, e a parità di qualifica quello con più anzianità di servizio.

ART.9 - COMPITI DEL VICE COMANDANTE

1. Le funzioni di Vice Comandante vengono svolte da un ufficiale di polizia locale sulla base di un provvedimento del Comandante. Il Vice Comandante coadiuva il Comandante in tutte le sue funzioni e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento. Esegue, inoltre, tutti gli incarichi affidatigli dal Comandante.
2. Si applicano anche, in quanto compatibili, le disposizioni del presente regolamento relative agli Ufficiali, ai Sottufficiali e agli Agenti.

ART.10 - COMPITI DEGLI UFFICIALI

1. Agli Ufficiali, addetti al coordinamento e controllo, possono essere conferite funzioni e responsabilità connesse alle qualifiche e ai profili professionali indicati nei contratti collettivi nazionali di lavoro. Nel caso di responsabilità di un'articolazione organizzativa del Corpo, essi assumono il compito di direzione e controllo dell'attività, secondo le direttive impartite dal Comandante e dando costante informativa circa l'espletamento del servizio e per gli obiettivi da perseguire
2. Gli Ufficiali svolgono i seguenti compiti:

- a) intervengono direttamente nelle più delicate operazioni inerenti il servizio ed in generale in qualsiasi altra attività di competenza ove necessiti la sua esperienza e preparazione professionale o quando appositamente comandato;
 - b) coordinano, organizzano e vigilano sull'operato degli Ufficiali, dei Sottufficiali e degli Agenti promuovendo i provvedimenti necessari ad assicurare il regolare espletamento del servizio;
 - c) raccolgono e valutano le indicazioni degli Ufficiali, dei Sottufficiali e degli Agenti relativamente all'espletamento del servizio, anche attraverso il controllo dei resoconti dell'attività svolta e dei fogli di servizio redatti dagli Agenti;
 - d) propongono al Comandante del Corpo il piano ferie del personale, nonché le altre eventuali necessità di servizio.
 - e) Sorvegliano perché i mezzi di trasporto, le armi, le uniformi, e ogni altro materiale della Provincia in dotazione o in uso agli operatori siano usati esclusivamente durante e per il servizio, mantenuti in perfetta efficienza, verificando i consumi e il diligente utilizzo e custodia;
3. Si applicano anche, in quanto compatibili, le disposizioni del presente regolamento relative ai Sottufficiali e agli Agenti.

ART. 11 - COMPITI DEI SOTTUFFICIALI

- 1. I Sottufficiali collaborano con gli Ufficiali e possono ricoprire incarichi funzionali di responsabilità e di direzione, coordinamento e controllo di più agenti. Provvedono ad eseguire le disposizioni impartite dagli Ufficiali sia dandone diretta attivazione sia assicurandone l'osservanza da parte degli Agenti.
- 2. In caso di carenza di personale, ai Sottufficiali si applicano le disposizioni di cui al successivo art. 12 del presente regolamento relative agli Agenti.

ART.12 - COMPITI DEGLI AGENTI

1. Nell'espletamento dei compiti istituzionali, gli Agenti devono esercitare una vigilanza attenta e continua affinché siano rigorosamente osservate le disposizioni di legge, i regolamenti, le ordinanze provinciali e le disposizioni emanate dalle Autorità competenti:
- a) Accertare e contestare le infrazioni nei modi prescritti dalla Legge e dai regolamenti
 - b) Partecipare a corsi di aggiornamento professionale e di specializzazione, organizzati dall'Amministrazione;
 - c) Partecipare alle sessioni di addestramento all'uso delle armi in dotazione;
 - d) Apprendere l'uso degli strumenti e delle apparecchiature informatiche e tecniche in uso per la necessità dei servizi;
 - e) collaborare, se richiesti e nei limiti delle proprie attribuzioni, con l'Autorità Giudiziaria e le Forze di polizia dello Stato ai sensi dell'art. 3 della Legge 65/86;
 - f) collaborare con gli altri corpi di polizia locale nell'ambito delle proprie competenze e in caso di calamità naturali o disastri;
 - g) esercitare le funzioni di rappresentanza e tutela assicurando le funzioni di scorta d'onore al Gonfalone, al Presidente della Provincia e agli organi Istituzionali in occasione di manifestazioni o cerimonie,
 - h) espletamento dei vari servizi di vigilanza e controllo nelle materie di competenza della Provincia o ad essa delegate.
 - i) custodire con la massima cura e diligenza il materiale ed i mezzi in dotazione;
 - j) versare tempestivamente gli eventuali importi introitati per le violazioni accertate secondo le modalità stabilite dall'Amministrazione;

ART.13 – DOVERI GENERALI DEL PERSONALE DEL CORPO DI POLIZIA PROVINCIALE

1. Il personale appartenente al Corpo di Polizia provinciale, in ragione dello status di pubblico ufficiale e della particolare natura dei compiti assegnati, deve attenersi ai principi di imparzialità, trasparenza e buona amministrazione nell'espletamento delle proprie funzioni di polizia locale.
2. I rapporti tra gli appartenenti al Corpo, indipendentemente dalla qualifica, devono essere improntati al massimo rispetto e cortesia, allo scopo di conseguire il massimo livello di collaborazione nei diversi gradi di responsabilità. Gli appartenenti al Corpo sono tenuti a comportarsi con la massima correttezza e lealtà nei confronti di superiori, colleghi e subalterni, evitando nel modo più assoluto di diminuire o menomare in qualunque modo l'autorità, il decoro e la dignità personale degli stessi.
3. Il personale del Corpo deve avere in servizio un comportamento improntato alla massima correttezza, imparzialità e cortesia nei confronti del pubblico, operando con senso di responsabilità, nella piena coscienza delle finalità e delle conseguenze delle proprie azioni, in modo da riscuotere stima, fiducia e rispetto da parte della collettività la cui collaborazione deve essere considerata essenziale per un migliore esercizio dei compiti istituzionali.
4. Il Personale del Corpo deve astenersi dal porre in atto comportamenti e atteggiamenti tali da arrecare pregiudizi all'onore ed al prestigio dell'Amministrazione e del Corpo stesso.
5. Tutto il personale è tenuto ad osservare scrupolosamente l'orario di servizio e ad assolvere con ogni cura ed assiduità i doveri d'ufficio e di servizio, anche attraverso la compilazione dei fogli di servizio su cui vanno annotati tutti i fatti salienti relativi all'attività espletata, nella stretta osservanza delle leggi, dei regolamenti, delle ordinanze, delle istruzioni e delle direttive ricevute, sostituendosi a vicenda in caso di assenza o di impedimento, in modo da assicurare il miglior andamento del servizio.
6. Rientra nei doveri d'ufficio degli Agenti il concorrere al miglior espletamento del servizio con proposte e segnalazioni e in particolare relazionando dei fatti gli ufficiali sovraordinati ed il Comandante.
7. Debbono mantenere il più scrupoloso segreto su tutte le attività svolte e sulle notizie di cui sono venuti a conoscenza per ragioni di ufficio.
8. Il personale ha il dovere di osservare la massima diligenza nell'uso, custodia e conservazione delle dotazioni a disposizione, nonché dei materiali e documenti affidatigli per ragioni d'ufficio. Eventuali danneggiamenti, deterioramenti, sottrazioni o smarrimenti devono essere immediatamente segnalati per iscritto.
9. Il personale è tenuto alla conoscenza delle disposizioni di legge e dei regolamenti concernenti l'attività svolta dal Corpo, delle funzioni discendenti dal proprio status giuridico, nonché delle istruzioni impartite dall'Ente e dal Comandante del Corpo.
10. In caso di servizio espletato in borghese e prima di ogni contestazione, è fatto obbligo al personale di vigilanza esibire, i documenti comprovanti la propria identità e qualifica. Ai trasgressori dovranno essere indicate le facoltà previste dall'ordinamento in materia di oblazione in misura ridotta e presentazione di scritti difensivi;
11. Il personale appartenente al Corpo deve redigere i verbali di contravvenzione, illustrando, con la massima chiarezza, la circostanza della violazione e consentendo all'interessato di riportare nel verbale stesso la propria versione dei fatti.
12. Il personale deve avere cura della divisa, delle armi, degli strumenti, delle attrezzature, dei mezzi di trasporto e di ogni altro materiale affidatogli, provvedendo alla loro conservazione e manutenzione in modo che sia sempre in stato di efficienza.
13. Il personale è tenuto a partecipare ai corsi di qualificazione e di aggiornamento indetti dall'Amministrazione;

ART. 14 - DIVIETI

1. Agli appartenenti al Corpo di Polizia Provinciale è fatto divieto di:

- a) esercitare l'attività venatoria nell'ambito del territorio, durante l'espletamento delle loro funzioni di servizio, come previsto dall'art. 43, comma 8, della legge regionale Lazio n. 17/1995;
- b) rilasciare ad organi di informazione dichiarazioni relative all'attività di servizio, senza la previa ed esplicita autorizzazione;
- c) svolgere durante l'orario di lavoro attività estranee al servizio.

2. La violazione dei divieti di cui ai commi precedenti è sanzionata secondo le norme vigenti.

ART. 15 - RISPETTO DELLA GERARCHIA

- 1. L'ordinamento gerarchico del Corpo è determinato dal grado ricoperto dagli appartenenti (Comandante, Vice Comandante, Ufficiali, Sottufficiali, Agenti).
- 2. Ogni superiore è tenuto a seguire con scrupolo il comportamento in servizio del personale che da lui dipende funzionalmente ed a rilevare eventuali violazioni disciplinari per l'adozione tempestiva, a cura degli organi a ciò preposti, delle opportune misure previste dalla normativa vigente. Tutti gli appartenenti alla Polizia Provinciale sono tenuti ad eseguire gli ordini e le disposizioni di servizio impartite dai superiori gerarchici.
- 3. Qualora l'interessato ritenga l'ordine contrario alle norme di servizio, può chiedere che l'ordine stesso venga reiterato per iscritto, dopo di che è tenuto ad eseguirlo comunque, salvo che esso non sia vietato dalla legge: in tal caso non è tenuto ad eseguirlo e deve comunicare immediatamente l'accaduto al Presidente della Provincia, ovvero all'Autorità giudiziaria qualora il fatto costituisca reato.

ART.16 - UNIFORME

- 1. Tutti gli appartenenti alla Polizia provinciale, devono indossare sempre, quando sono in servizio, l'uniforme fornita dalla Provincia con i simboli ed i distintivi di grado previsti dal presente Regolamento e come riportati nell'apposito allegato A, la cui realizzazione deve essere a cura di soggetti individuati ai sensi del D.L. 27 luglio 2005 n.144 e s.m.i.
- 2. Per particolari e motivate esigenze di servizio può essere autorizzata dal Comandante, o dal Vice Comandante, la sostituzione dell'uniforme di servizio con abiti civili.
- 3. E' assolutamente vietato apportare modifiche, anche minime, all'uniforme così come fissata, o indossare parti di vestiario o altri indumenti non previsti.
- 4. E' vietato indossare l'uniforme fuori dell'orario di servizio se non previa autorizzazione, e fatto salvo il tragitto da e per il luogo di domicilio.
- 5. Gli agenti provinciali devono curare la pulizia della loro uniforme e indossarla con decoro.
- 6. La fornitura dell'uniforme, degli accessori e dell'equipaggiamento è a totale carico della Provincia. La Provincia provvederà a rinnovare i singoli capi di vestiario nei modi e alle scadenze indicate. I capi di vestiario, così come gli accessori e l'equipaggiamento di servizio, devono essere tenuti con la massima cura.

ART.17 – TESSERA DI RICONOSCIMENTO – PLACCA MATRICOLARE SEGNALE DISTINTIVO

- 1. Gli appartenenti al Corpo di Polizia Provinciale sono muniti di una tessera di riconoscimento, vidimata dal Presidente, recante la fotografia e contenente i dati di identificazione personale, che dovranno portare con sé ed esibire ogni volta che sia necessario.
- 2. Sono inoltre muniti di placca metallica di servizio, recante lo stemma della Provincia ed il numero di matricola da portar e all'altezza del petto sulla parte sinistra dell'uniforme.
- 3. Ogni assegnatario è personalmente responsabile della diligente conservazione della

tessera di riconoscimento e della placca matricola.

4. La tessera e la placca devono essere immediatamente riconsegnate all'Amministrazione, qualora il dipendente cessi definitivamente dal servizio o sia sospeso dal servizio per motivi di ordine disciplinare o giudiziario. Gli appartenenti al Corpo di Polizia provinciale hanno in dotazione il segnale distintivo previsto dal D.L. 285/82 di facciale rosso, con stemma della Repubblica Italiana e con scritta: "PROVINCIA DI VITERBO - POLIZIA PROVINCIALE". Ogni segnale distintivo, che viene assegnato nominativamente, reca un numero indelebile di riconoscimento inciso sullo stesso. La tessera e la placca di cui ai commi, 1 e 2 del presente articolo devono essere realizzati a cura dei soggetti individuati ai sensi del D.L. 27 luglio 2005 n.144 e s.m.i., così come specificato nella circolare Ministero Interno n.500/PAS/3418-10100(1) datata 07/03/2006.

ART.18 - DOTAZIONE, USO E MANUTENZIONE DEI MEZZI DI SERVIZIO

1. I mezzi di trasporto, ivi compresi i natanti in dotazione al Corpo, devono essere usati esclusivamente per ragioni di servizio e nel rispetto delle norme di regolamentari.
2. Ogni mezzo di trasporto in dotazione è assicurato con estensione dell'assicurazione, oltre ai trasportati, anche al conducente.
3. Il Comandante del Corpo o i diretti superiori possono autorizzare l'uso del mezzo privato, solo per casi eccezionali.
4. Qualora le necessità lo richiedano, potranno essere autorizzati i segnali distintivi previsti, nonché segnali acustici e visivi, a norma delle vigenti disposizioni.
5. I mezzi di trasporto in dotazione al personale saranno di colore bianco e avranno la scritta "POLIZIA PROVINCIALE", con lo stemma della Provincia di Viterbo e striscia longitudinale di colore ROSSO BLU. I mezzi attualmente in dotazione con diversa livrea la manterranno fino all'acquisto di nuovi mezzi in sostituzione.
6. Ciascun mezzo è provvisto di un foglio di marcia e di libretto di marcia, nel quale sono giornalmente annotati, da parte del Capo pattuglia, gli itinerari, percorrenze chilometriche, orari di partenza e di arrivo, rifornimenti di carburanti e operazioni di manutenzione e di riparazione.
7. E' vietato permettere la guida o l'uso dei predetti a persone estranee al servizio. E' altresì vietato il trasporto di persone o cose, se non nei casi connessi all'espletamento del servizio.
8. I lavori di manutenzione e riparazione dovranno essere segnalati al diretto superiore, il quale provvederà tempestivamente a richiedere al Comandante l'autorizzazione alla loro esecuzione. Anche a tal fine sarà predisposto un apposito prontuario interno per la programmazione degli interventi di manutenzione.
9. I mezzi di trasporto devono essere custoditi ed utilizzati con la massima cura. Eventuali danni ad essi derivati da avaria, colpa grave, incuria o negligenza nonché in caso di violazioni delle norme di circolazione saranno addebitati agli interessati, salvi i provvedimenti disciplinari conseguenti.
10. Al termine del servizio i mezzi in dotazione vanno riportati negli appositi locali di deposito o nei parcheggi predisposti o indicati dall'Amministrazione, che avranno caratteristiche e ubicazioni tali da renderli prontamente disponibili all'uso. Per il servizio di reperibilità il comandante potrà disporre l'utilizzo del mezzo di servizio per garantire l'immediato intervento.
11. I mezzi di servizio con targhe "Polizia Locale" potranno essere condotte esclusivamente dagli Addetti che avranno conseguito la patente di servizio, rilasciata dalla Prefettura.

ART.19 - DOTAZIONE DI ARMI

1. Gli appartenenti al Corpo di Polizia Provinciale aventi qualifica di agenti di P.S. sono dotate

- di armi a canna corta e di fucili, consentiti dalle leggi e dai regolamenti in vigore con relative munizioni, di proprietà dell'Amministrazione.
2. Le armi sono detenute per difesa personale e per eventuale abbattimento di animali quando sia richiesto l'intervento delle Autorità competenti.
 3. L'uso di armi con proiettili narcotizzanti per scopo di cattura è autorizzato dal Comandante del Corpo solo dopo specifica disposizione del servizio veterinario della ASL
 4. È tassativamente vietato agli appartenenti al Corpo di portare in servizio armi non in dotazione. In abito borghese l'arma deve essere opportunamente occultata.
 5. In materia di casi e modalità di armamento degli appartenenti al Corpo nonché di tipologia e numero di armi in dotazione, di addestramento a loro uso e di tenuta e custodia delle stesse, si osservano oltre alle norme contenute nel presente Regolamento (**Allegato B**) e per quanto dalle medesime non previsto, le disposizioni di carattere generale dettate dal Decreto del Ministero dell'Interno 4 marzo 1987, n.145, in quanto compatibili.
 6. L'arma in dotazione sarà assegnata, dal Comandante, previo formale provvedimento, soltanto a coloro che si trovano nelle condizioni psico-fisiche idonee all'uso dell'arma, che hanno superato gli esami psico-fisici e le prove attitudinali di tiro. L'assegnazione dell'arma di dotazione individuale si intende attribuita in via continuativa.

ART. 20 - RESPONSABILITA' PERSONALE

1. L'arma di ordinanza è personale come la responsabilità che ne deriva. L'arma deve essere custodita con la massima cura e non può essere ceduta o prestata ad altri a nessun titolo.

ART. 21 - ADDESTRAMENTO ED ESERCITAZIONE A TIRO

1. Gli appartenenti al Corpo di Polizia Provinciale partecipano a periodici corsi di addestramento all'uso dell'arma, consistenti in lezioni teoriche ed esercitazioni pratiche, nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni in materia.
2. L'onere di spesa è a carico dell'Amministrazione Provinciale.

ART. 22 REGISTRI DI SERVIZIO

1. Ferma restando l'unicità del protocollo provinciale, nell'ufficio del Comando e, ove occorra nelle sedi decentrate, sono tenuti in perfetto ordine e diligentemente compilati i seguenti registri, eventualmente ripartiti per materia di intervento e comunque per specifica istituzione da parte del Comandante:
 - a) registro di protocollo degli atti di polizia giudiziaria.
 - b) registro dei processi verbali di accertata violazione;
 - c) registro dei rapporti o relazioni di servizio;
 - d) registro delle circolari relative alle normative di Legge in vigore;
 - e) registro delle notificazioni relative alle competenze d'ufficio;
 - f) registro del materiale sequestrato e dissequestrato;
 - g) registro delle esercitazioni al tiro.
 - i) registro di trasmissione degli atti di infortunistica stradale
 - l) registro dei movimenti delle armi (armeria)
2. Negli uffici del Comando del Corpo, vengono inoltre conservate le disposizioni di servizio, le leggi ed i regolamenti relativi alle materie di competenza nonché, debitamente custodite, le copie dei processi verbali e dei rapporti redatti dagli Agenti in servizio
3. I registri istituiti dovranno essere tenuti ordinatamente e con modalità tali da non poter essere manomessi o contraffatti. Prima di essere posti in uso, i registri dovranno essere

vidimati dall'ufficio e, una volta completati, dovranno essere custoditi presso gli uffici del Comando del Corpo per un periodo non inferiore ad un anno.

4. Il Comandante del Corpo effettua controlli periodici sull'istituzione, la tenuta e la conservazione dei registri.
5. Tutti i registri istituiti potranno essere visionati, salvo i casi di dati sensibili nonché in particolare di atti coperti dal segreto istruttorio ai sensi dell'art. 329 cpp. previa richiesta scritta e motivata al Comandante del Corpo, dal personale appartenente al Corpo.

ART. 23 ORARIO DI SERVIZIO

1. L'orario di lavoro è funzionale all'orario di servizio comandato stabilito per l'esercizio delle attività del Corpo. L'orario di lavoro settimanale è quello fissato dalla contrattazione nazionale e dai regolamenti dell'ente per tutto il personale e i criteri generali vengono definiti dalla contrattazione decentrata a livello aziendale.
2. Qualora necessità particolari lo richiedano, gli operatori sono tenuti a prestare servizio anche in eccedenza all'orario di lavoro secondo le norme e gli accordi vigenti. Tenuto conto della particolarità del servizio, gli appartenenti al Corpo dovranno consentire di poter essere rintracciati secondo modalità che saranno stabilite dall'Amministrazione, conformemente alle norme contrattuali che regolano l'istituto della reperibilità.
3. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento valgono per l'orario di servizio, le norme e le disposizioni del CCNL vigenti in materia per il restante personale della Provincia di Viterbo.

Art. 24. REPERIBILITÀ

1. Al personale, del Corpo di Polizia Provinciale, può essere richiesto, nel rispetto del CCNL lo svolgimento del servizio di pronta reperibilità allo scopo di far fronte a situazioni che richiedano la presenza del personale sul posto di lavoro e sul territorio.
2. La reperibilità, quando necessaria, viene disposta dal Comandante del Corpo, in turni che tengano conto, per quanto possibile, delle esigenze del personale.

Art. 25 - SEGRETO D'UFFICIO E RISERVATEZZA

1. Il personale della Polizia Provinciale è tenuto alla più rigorosa osservanza del segreto d'ufficio, anche se si tratta di atti non segretati, circa le notizie relative al servizio d'istituto, a pratiche, provvedimenti e operazioni di qualsiasi natura.
2. Per quanto riguarda l'attività di polizia giudiziaria, si richiamano le disposizioni vigenti in materia di segreto istruttorio. La divulgazione di notizie di interesse generale che non debbano rimanere segrete, concernenti l'attività dell'ufficio, servizi di istituto, provvedimenti od operazioni di qualsiasi natura, è attuata dal Comandante del Corpo in osservanza di eventuali specifiche direttive della Provincia.
3. E' garantito a chiunque ne abbia interesse, il diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo quanto previsto dalla legge 7 agosto 1990, n° 241, nonché dalle normative di attuazione. Sul diritto di accesso si esprimerà il Comandante

Art. 26. OBBLIGO DI RILEVARE LE INFRAZIONI DISCIPLINARI E SANZIONI DISCIPLINARI

1. Gli appartenenti al Corpo di Polizia Provinciale in caso di violazione dei doveri inerenti il servizio, nonché di inosservanza agli obblighi disciplinari indicati nel presente Regolamento o conseguenti all'emanazione di un ordine del superiore, qualora tali fatti non costituiscano

- reato, disattendendo ai doveri dei pubblici dipendenti sono soggetti alle sanzioni previste dal C.C.N.L. ed alla normativa generale del pubblico impiego.
2. Ogni superiore ha l'obbligo di seguire il comportamento del personale che da lui dipende gerarchicamente o funzionalmente al fine di rilevarne le infrazioni disciplinari, con l'osservanza delle modalità previste dalle norme vigenti
 3. Si applicano le norme del C.C.N.L. e del pubblico impiego.

Art. 27. DIFESA IN GIUDIZIO

1. Gli appartenenti alla Polizia Provinciale, sottoposti a procedimento giudiziario per causa penale o civile, per fatti o atti direttamente connessi all'espletamento del servizio e all'adempimento dei compiti di ufficio, sono difesi con onere di difesa a carico dell'Amministrazione Provinciale e sono assistiti da un legale di comune gradimento, a condizione che non sussista conflitto di interessi.
2. In caso di sentenza di condanna esecutiva per fatti commessi con dolo o con colpa grave, l'Ente ripeterà dal dipendente tutti gli oneri sostenuti per la sua difesa in ogni grado di giudizio.
3. Si applicano le norme del C.C.N.L. e del pubblico impiego.

Art. 28 - ACCESSO E SELEZIONE DEL PERSONALE

1. È possibile accedere ai ruoli della Polizia Provinciale tramite concorso cui possono partecipare tutti coloro che, in aggiunta alle condizioni generali di ammissione al pubblico impiego, siano in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) sana e robusta costituzione fisica idonea allo svolgimento incondizionato dei compiti d'istituto, nonché un livello di condizione fisica che consenta l'espletamento del servizio in piena sicurezza;
 - b) idoneità psicoattitudinale allo svolgimento incondizionato dei compiti d'istituto.
 - c) Abilitazione a condurre veicoli di cui alla patente di guida di cat. "B";
2. Il personale del Corpo potrà essere sottoposto a periodiche visite mediche collegiali di controllo da parte di uffici pubblici preposti che accertino la permanenza dei requisiti previsti al comma precedente.
3. In casi di temporanea inidoneità fisica o psicoattitudinale gli appartenenti al Corpo possono essere assegnati, per il periodo di tempo necessario al recupero della piena efficienza, a servizi interni o d'ufficio.
4. In caso di inidoneità fisica o psicoattitudinale permanente che renda inabile gli appartenenti al Corpo ai servizi esterni, questi verranno impiegati nei servizi interni o d'ufficio dell'Amministrazione Provinciale compatibili con il loro stato.
5. Per l'accesso a tutte le categorie dei profili professionali del Corpo di Polizia Provinciale, compresa la figura di Comandante-Dirigente, nonché per l'avanzamento, l'inquadramento giuridico del personale ed i relativi profili professionali si applicano le leggi che regolano l'accesso negli Enti Locali, la contrattazione collettiva nazionale nonché leggi e regolamenti specifici per la Polizia Locale.
6. All'accesso al ruolo di Comandante del Corpo di polizia provinciale, oltre ai requisiti richiesti dalla Legge per la categoria D3, potranno partecipare gli ufficiali appartenenti alla categoria D1 con almeno 10 (dieci) anni di servizio che hanno ricoperto presso l'Ente, il ruolo di responsabile dell'Area Vigilanza.

Art. 29 - MOBILITA' DEL PERSONALE

1. La mobilità del personale di vigilanza è consentita nel rispetto delle esigenze del Corpo, al fine di tutelarne e garantirne le funzioni istituzionali sull'intero territorio. Gli istituti del

distacco o del comando presso altre amministrazioni sono consentiti, previa acquisizione del nulla-osta del Comandante, solo nel caso in cui le mansioni assegnate afferiscano alle funzioni di Polizia locale.

2. La mobilità interna all'ente tra settori e la mobilità esterna tra Pubbliche Amministrazioni avviene nel rispetto delle norme contenute dalla legge statale, nel regolamento e dal CCNL.

Art. 30 - ORDINE DEI GRADI

1. In ragione della natura speciale del Corpo di Polizia Provinciale, al fine di rendere chiaro e visibile al cittadino il ruolo svolto dagli agenti, sottufficiali, ufficiali e dal Comandante, i livelli gerarchici sono contrassegnati simbolicamente da gradi. I gradi, che comunque, non comporteranno aumenti di livello e di trattamento economico, sono specificati secondo la tabella seguente:

UFFICIALI

Colonnello:	categoria D3 giuridico ovvero Dirigente se Responsabile di Settore
Tenente Colonnello:	categoria D3 giuridico
Maggiore:	categoria D1
Capitano:	categoria D1
Tenente:	categoria D1
Sottotenente:	categoria D1

il passaggio di grado avverrà come segue:

Sottotenente: personale all'ingresso

Tenente: dopo almeno due anni di anzianità di servizio nel grado inferiore

Capitano: dopo almeno cinque anni di anzianità di servizio nel grado inferiore

Maggiore: dopo almeno 7 anni di anzianità di servizio nel grado inferiore e comunque personale di cat. D1.

Tenente Colonnello: dopo almeno 5 anni di anzianità di servizio nel grado inferiore e comunque personale di cat. Giuridica D3,

Colonnello: dopo almeno 8 anni di anzianità di servizio nel grado inferiore e comunque personale di cat. D3.

SOTTUFFICIALI – Categoria C

il passaggio di grado avverrà come segue:

Agente: dalla data di assunzione come Agente di Polizia Provinciale fino al compimento del 5° anno di servizio;

Agente Scelto: dal compimento del 5° anno di servizio nel grado inferiore

Vice Brigadiere: dal compimento del 5° anno di servizio nel grado inferiore

Brigadiere: dal compimento del 5° anno di servizio nel grado inferiore

Brigadiere Capo: dal compimento del 5° anno di servizio nel grado inferiore

Maresciallo: dal compimento del 5° anno di servizio nel grado inferiore

Maresciallo Ordinario: al compimento del 5° anno di servizio nel grado

Maresciallo Capo: dal compimento del 5° anno di servizio nel grado inferiore

Maresciallo Maggiore Sostituto Ufficiale (S.U.) dal compimento del 5° anno di servizio nel grado inferiore. Tale grado si presenta visivamente come quello di Maresciallo Capo ma a differenza di questo ha sfondo rosso anziché nero.

I gradi hanno una mera funzione simbolica e non incidono sullo stato giuridico.

Il passaggio da un grado all'altro, all'interno dello stessa categoria, è possibile in base ai criteri di anzianità di servizio, rendimento, meriti di servizio.

All'attribuzione dei gradi, eccezion fatta per quello del Comandante, provvede il Comandante del Corpo con proprio provvedimento motivato. Il Comandante, con proprio provvedimento, nomina quale, Vice Comandante, l'ufficiale con il grado maggiore.

In caso di parità di grado, quello con maggiore anzianità di servizio.

I gradi del Comandante verranno conferiti con atto del Presidente.

L'assegnazione dei gradi, non comporta l'attribuzione di nessun trattamento economico aggiuntivo rispetto a quello in godimento e previsto dal vigente CCNL.

Il passaggio da una categoria all'altra è possibile per concorso, per esami e titoli, cui sono ammessi i dipendenti che siano inquadrati nella categoria immediatamente inferiore ed in possesso dei titoli e dei requisiti previsti dalla Legge per l'accesso alla categoria superiore.

AVANZAMENTO GRADI IN SEDE DI PRIMA APPLICAZIONE – NORMA TRANSITORIA

In prima applicazione del presente regolamento in considerazione della diversa specificazione dei gradi di cui al regolamento approvato con delibera di Consiglio Provinciale n. 65/1997, al fine di evitare forme improprie di penalizzazione, è necessario prevedere una norma transitoria che armonizzi i gradi già acquisiti e quelli da conferire a regime.

Fermo restando la categoria giuridica di appartenenza, in prima applicazione saranno assegnati i gradi in ragione dell'anzianità di servizio già maturata, come da prospetto che segue:

Grado attuale	Grado di avanzamento	Data di acquisizione	Data di decorrenza
Agente scelto (1° scaglione)	Brigadiere	27/12/2004 (assunzione come agente)	27/12/2012 (dopo 8 anni come da CP 65/97)
Agente scelto (2° scaglione)	Brigadiere	13/4/2005 (assunzione come agente)	13/04/2013 (dopo 8 anni come da CP 65/97)
Brigadiere	Brigadiere capo	19/12/2005 (conferimento grado)	19/12/2010 (dopo 5 anni come da nuovo regolamento)
Maresciallo	Maresciallo ordinario	19/12/2005 (conferimento grado)	19/12/2005 (dopo 5 anni come da nuovo regolamento)
Tenenti	Capitano	24/12/2003 (nomina D1)	24/12/2010 (dopo 7 anni, 2 + 5, come da nuovo regolamento)
Capitano	Maggiore	In quanto responsabile dell'Area vigilanza	Dalla data di applicazione del regolamento

Al conferimento dei gradi si provvederà all'entrata in vigore del regolamento con atto dirigenziale, su proposta del Comandante.

ART. 31 - NORME TRANSITORIE

1. In via meramente revisionale è precisato che nella parziale riorganizzazione del Corpo, il ruolo di Comandante del Corpo di polizia provinciale", dovrà essere assegnato alla categoria D3, posizione apicale -, fermo restando che alla copertura del posto si potrà provvedere solo dopo che si saranno verificate e realizzate tutte le condizioni di legge perché vi si possa procedere e saranno rimossi i vincoli ed i divieti alle assunzioni ed in particolare il divieto di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nelle more dell'attuazione delle disposizioni di riduzione e razionalizzazione delle Province; il

divieto di procedere ad assunzioni per gli enti che non hanno rispettato il patto di stabilità; i limiti in materia di riduzione delle spese di personale; i limiti assunzionali con riguardo alle figure dirigenziali, ecc. Si precisa che alla copertura del posto potrà procedersi solo previo concorso pubblico a sua volta previa rideterminazione della dotazione organica e solo successivamente alla definizione della programmazione triennale del fabbisogno delle risorse umane.

2. Nelle more di quanto sopra, resta inteso che il Corpo della Polizia Provinciale dipende dal Presidente dell'Amministrazione Provinciale nei confronti del quale, ferma la sua autonomia organizzativa e operativa, è responsabile dell'esecuzione degli indirizzi dallo stesso ricevuti.
3. Il personale in servizio inquadrato nella categoria C, al quale è stato assegnato il grado di Ufficiale, pur in assenza del corrispondente inquadramento nella categoria di riferimento, manterrà il grado precedentemente assegnato, mentre per l'avanzamento dei gradi, si terrà conto della pertinente categoria contrattuale. Sono fatte salve le eventuali posizioni acquisite.
4. Fino all'applicazione a regime del presente regolamento, i compiti di servizio e coordinamento dell'Area Vigilanza, saranno espletati dall'Ufficiale di grado più elevato presente nell'Area Vigilanza mentre gli aspetti gestionali sono attribuiti al Dirigente cui è affidato il servizio.

ART. 32 – RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si applicano le Leggi dello Stato, Regionali e di ogni altra Legge o disposizione specifica per la Polizia Locale, nonché le norme del C.C.N.L. degli Enti Locale.

ART. 33 - DISPOSIZIONI FINALI ED ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento composto da n. 33 articoli è stato approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 14/2014, ed ai sensi dell'art. 94, comma 3, dello Statuto provinciale, entra in vigore decorsi trenta giorni consecutivi dalla pubblicazione dello stesso all'Albo Pretorio.
2. Dall'entrata in vigore del presente regolamento, è abrogato il "Regolamento Corpo Polizia provinciale" approvato dal Consiglio provinciale con deliberazione n. 65 del 1 agosto 1997.
3. Il presente Regolamento viene comunicato al Ministero dell'Interno per il tramite del Commissario di Governo, ai sensi degli articoli 11 e 12 L. 7.3.1986, n. 65.

ALLEGATO A) AL REGOLAMENTO DI POLIZIA PROVINCIALE

DOTAZIONE TECNICA INDIVIDUALE: UNIFORME ED ACCESSORI

L'uniforme del Corpo di polizia Provinciale è composta e viene fornita come segue:

Ogni due anni

- Una giacca invernale (in caso di prima assunzione due giacche)
- Due pantaloni invernali
- Due Camicie invernali manica lunga
- Due cravatte invernali
- Un berretto invernale
- Un basco da campagna in panno
- Due pullover con scollo a "V" dal colore uguale alla divisa
- Due maglioni operativi
- Quattro paia di calze di lana lunghe
- Una giacca estiva (in caso di prima assunzione due giacche)
- Due paia di pantaloni estivi
- Quattro camicie mezza manica
- Due cravatte estive
- Un berretto estivo
- Quattro paia di calze di cotone lunghe estive
- Un berretto per tuta operativa con visiera
- Due tute operative composte di giacca e pantalone
- Un paio di stivali al ginocchio in gomma
- Due tute da lavoro
- Due paia di guanti da lavoro

Ogni tre anni

- Una giacca a vento in gore-tex con termofodera staccabile
- Due paia di pantaloni antistrappo in gore-tex

Gli accessori e le calzature vengono forniti come segue:

Ad usura

- Un paio di stivali tutta gamba
- Un cinturone in cordura
- Una fondina per pistola in cordura
- Una fondina per pistola in cuoio
- Un portadocumenti-portaplaça in pelle
- Due moschettoni per fondina in cuoio
- Un porta munizioni da cinturone in cordura
- Un portamanette in cordura
- Una fratina grigioverde con scritta POLIZIA PROVINCIALE in catarifrangente bianco

Ogni due anni

- Due paia di scarpe estive in gore-tex e cuoio
- Un paio di anfibi in gore-tex e cuoio con fondo in gomma antiscivolo
- Un paio di scarponcini estivi in gore-tex
- Un paio di guanti in pelle nera
- Una cintura per pantaloni in cuoio nero alta cm. 4 con fibbia in metallo
- Un copriberretto impermeabile

Tutti gli indumenti devono essere di colore grigioverde e di qualità rispondente ai campioni depositati presso la Provincia di Viterbo.

Alle uniformi vengono applicati i fregi e le mostrine di polizia giudiziaria, forniti dalla Provincia di Viterbo

ALLEGATO B) AL REGOLAMENTO DEL CORPO DI POLIZIA PROVINCIALE

REGOLAMENTO SPECIALE

Art.5 comma 5 Legge 07.marzo 1986 n.65

Art.27 comma 1 lettera a) Legge 11 febbraio 1992 n°.157

D.M. 04 marzo 1987 n.145

Legge 28 maggio 1981 n° 286

Art.1) Gli appartenenti al corpo di Polizia Provinciale, che rivestono la qualifica di Agente o Ufficiale di Polizia Giudiziaria e di pubblica Sicurezza, sono dotati delle armi di ordinanza.

Art.2) Gli appartenenti al Corpo di Polizia Provinciale ricevono in dotazione una pistola Semi-automatica o a rotazione di modello scelto fra quelli iscritti nel catalogo Nazionale delle armi comuni da sparo di cui all'art. 7 legge 18/04/1975 n. 110 e successive modificazioni, con relative munizioni.

Può essere previsto un modello ed un tipo di pistola, fra quelli iscritti nel suddetto catalogo, diverso per il personale femminile.

Le pistole dovranno essere portate cariche durante il servizio sul campo e scariche con proiettili nel cinturone, negli altri casi:

Art.3) Il corpo è dotato delle seguenti armi in assegnazione personale

n. 32 pistole calibro 9 (28 in uso, 4 depositate in armeria)

Il corpo per determinati servizi tecnici, è dotato delle seguenti armi non in assegnazione individuale:

- 1- n. 3 carabine calibro 30/06
- 2- n. 3 carabine calibro 22
- 3- n. 5 fucili semi automatici calibro 12
- 4- n. 2 fucili a narcotici

Con deliberazione della Giunta Provinciale sono nominati un Consegnatario ed un su-consegnatario delle armi e munizioni di cui sopra, il sub consegnatario collabora con il consegnatario per la disciplina delle operazioni e lo sostituisce in caso di assenza o di impedimenti.

Art. 4) Non possono essere portate in servizio armi diverse da quelle in dotazione.

Art. 5) Le armi di cui all'articolo 3 sono portate senza licenza ai sensi dell'articolo 29 della legge 157/92 dagli appartenenti al Corpo nei luoghi nei quali sono comandati a prestare servizio ed in quelli attraversati per raggiungerli e farvi ritorno.

La Provincia di Viterbo provvede a richiedere all'Autorità Pubblica competente le licenze e le autorizzazioni necessarie per il porto delle armi di cui all'articolo 2 facendosi carico delle tasse relative.

Art. 6) Le armi di cui all'articolo 3 seono conservate, prive di munizioni, in una apposita stanza blindata chiusa a chiave la cui chiave sarà a disposizione del consegnatario e del sub-consegnatario. Le munizioni sono conservate nella stessa stanza blindata, in apposita cassaforte chiusa, con chiave disponibile solo per il consegnatario ed il sub-consegnatario

Art. 7) Le armi di cui all'articolo 2 verranno assegnate in via continuativa, come previsto dalla Legge, agli addetti che ne cureranno personalmente la custodia e verranno riconsegnate al Comandante in caso di cessazione, a qualsiasi titolo, del servizio.

Art. 8) Le armi di cui all'articolo 3 vengono di volta in volta assegnate a cura del consegnatario su ordine scritto del Comandante del Corpo o di chi ne fa le veci. Tali armi devono essere riconsegnate al termine del servizio giornaliero. Le operazioni di carico e scarico delle armi vengono annotate in apposito registro tenuto a cura del Comandante o di chi ne fa le veci:

Art. 9) Per le modalità di porto delle armi valgono tutte le disposizioni vigenti in materia ed in particolare quelle contenute nel D.M. 04/03/1987 N.145,


Art. 10) ai sensi del D.M. N. 145 del 04/03/1987 e della Legge 28/05/1991 n. 286 deve essere effettuata esercitazione di tiro almeno annuale presso i poligoni di tiro a segno Nazionale ovvero altra struttura abilitata, con obbligo di partecipazione.

L'onere di spesa è a carico della Provincia.


Il controllo sulle modalità dell'addestramento è affidato al Comandante del Corpo, fermo restando ovviamente le competenze degli istruttori di Tiro.

Il Comandante, constatato l'esito dell'esercitazione, può disporre per tutti od alcuni partecipanti una maggiore frequenza.

TABELLA "SEGNI DISTINTIVI - GRADI" - allegato C) al Regolamento del Corpo di Polizia Provinciale




Agente



Agente Scelto

**Al compimento del 5°
anno di servizio nel
grado inferiore**



Vice Brigadiere

**Dal compimento del
5° anno di servizio
nel grado inferiore**




Brigadiere

**Dal compimento del 5°
anno di servizio nel
grado inferiore**




Brigadiere Capo

**Dal compimento del 5°
anno di servizio nel
grado inferiore**




Maresciallo

Dal compimento del 5° anno di servizio nel grado inferiore




Maresciallo Ordinario

Dal compimento del 5° anno di servizio nel grado inferiore




Maresciallo Capo

Dal compimento del 5° anno di servizio nel grado inferiore



**Maresciallo Maggiore
Sostituto Ufficiale (S.U.)**

Dal compimento del 5° anno di servizio nel grado inferiore



Sottotenente

**personale
all'ingresso**



Tenente

**Dopo almeno 2 anni di
anzianità di servizio
nel grado inferiore**



Capitano

**Dopo almeno 5 anni di
anzianità di servizio
nel grado inferiore**



Maggiore

**Dopo almeno 7 anni
di anzianità di
servizio nel grado
inferiore e comunque
personale di Cat. D1**



Tenente Colonnello

**Dopo almeno 5 anni di
anzianità di servizio
nel grado inferiore e
comunque personale
di Cat. D3**




Colonnello


**Dopo almeno 8 anni di
anzianità di servizio
nel grado inferiore e
comunque personale
di Cat. D3**

Letto, approvato e sottoscritto come segue:

Il Segretario Generale

Dott.sa Daniela Natale


Il Presidente del Consiglio

Bigiotti Francesco


Il presente atto:

- viene affisso all'Albo Provinciale in data odierna e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi, come previsto dall'art. 124, comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000 – T.U.E.L.
- diverrà esecutiva ai sensi di legge ai sensi dell'art. 134 del D. Lgs. 267/2000 per:

☒ decorrenza di dieci giorni dalla pubblicazione

☐ immediata eseguibilità

Viterbo, 17 GIU. 2014

Il Funzionario Incaricato
Dino Cannone

